



COMUNE DI SAN GIORGIO IONICO

(Provincia di Taranto)

Area Tecnica – Urbanistica

SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE SANITARIO E RIFUGIO
DEL COMUNE DI SAN GIORGIO IONICO (TA) PER LA DURATA
DI ANNI 2.

**CAPITOLATO SPECIALE
DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE**

- ART. 1 - OGGETTO E LUOGHI DELL'APPALTO
- ART. 2 - NORME REGOLAMENTARI DELL'APPALTO
- ART. 3 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE
- ART. 4 - PROCEDURA DI ACCESSO E MODALITA' INERENTI LA PRATICA DI VOLONTARIATO
- ART. 5 - VIGILANZA, CONTROLLO E VERIFICHE
- ART. 6 - DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO
- ART. 7 - MODALITA' DI CORRESPONSIONE DEL CORRISPETTIVO
- ART. 8 - DISPOSIZIONI SUL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
- ART. 9 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
- ART. 10 - CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
- ART. 11 - PENALITA'
- ART. 12 - INADEMPIENZE
- ART. 13 - GARANZIA DEFINITIVA E GARANZIA ASSICURATIVA
- ART. 14 - ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE E BENI PATRIMONIALI COMUNALI
- ART. 15 - CONTROVERSIE
- ART. 16 - DIVIETO DI CESSIONE – SUBAPPALTO
- ART. 17 - DOMICILIO LEGALE
- ART. 18 - SPESE CONTRATTUALI
- ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- ART. 20 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

ART.1 - OGGETTO E LUOGHI DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la gestione del canile sanitario e del rifugio di proprietà comunale, ubicati sulla S.S.7 per Grottaglie SN, nonché di tutte le attività di ricovero, custodia, mantenimento ed assistenza dei cani randagi recuperati nel Comune di San Giorgio Ionico da parte dell'A.S.L. competente per territorio, previo esperimento da parte della stessa A.S.L. di tutti gli adempimenti di competenza previsti dalle norme in materia.

I cani presenti nel canile non potranno essere fatti oggetto di sperimentazione né di commercio, né potranno essere soppressi ad eccezione dei casi indicati da espresso parere del medico ufficiale del competente Servizio Veterinario ASL.

All'interno della struttura non potranno trovare ricovero cani di proprietà di privati, sia per brevi periodi che per la restante parte della loro vita, tranne quanto previsto per legge. L'importo presunto di detto appalto della durata di 24 mesi ammonta a euro 120.851,50 (al netto di IVA al 22%), corrispondente ad un costo unitario di € 3,01 (al netto di IVA) al giorno e per cane, per il servizio di custodia e mantenimento di circa n. 55 cani randagi, attualmente presenti nel canile sanitario - rifugio comunale.

Tutti i servizi oggetto della concessione sono ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospesi o abbandonati. In caso di sospensione o abbandono, anche parziale del servizio, l'Amministrazione potrà senz'altro sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio a danno e spese dell'inadempiente.

Valore totale stimato Iva esclusa: 120.851,50 Euro

Divisione in lotti: No

Luogo principale di esecuzione del servizio: San Giorgio Ionico (TA), Canile sanitario e rifugio, siti sulla S.S.7 per Grottaglie SN.

ART. 2 - NORME REGOLAMENTARI DELL'APPALTO

L'appaltatore sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti emanati dai pubblici poteri in materia.

In particolare, l'appalto dovrà essere eseguito con l'osservanza di quanto previsto:

- dalle condizioni di cui al presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
- dal D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- dal D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
- dalla L. R. 07.02.2020 n. 2;
- dalla Legge 14 agosto 1991 n. 281, "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" e s.m.i.;
- dalle Linee Guida Attuative dell'art. 2 della L. 281/91 e s.m.i.;
- dalle "Norme nazionali sulla tutela degli animali d'affezione e lotta al randagismo – competenze e responsabilità" emanate dal Ministero della Salute;
- dalle norme del Codice Civile;

ART. 3 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE

1. Il gestore nello svolgimento del servizio deve provvedere a proprio esclusivo onere e carico agli obblighi previsti nell'art. 8 della L. R. n. 2 del 07.02.2020 e a quanto di seguito riportato:
 - a. alla puntuale ricognizione, all'aggiornamento e, se necessario, alla redazione *ex novo* delle cartelle cliniche e delle schede anagrafiche di tutti i cani presenti nel canile entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione *de quo*;

- b. all'aggiornamento del registro delle presenze dei cani in formato cartaceo ed all'impianto in formato digitale aggiornato con la banca dati dell'anagrafe canina regionale e consultabile online, annotando la data di entrata e di uscita a qualunque titolo dei cani; a mero titolo esemplificativo: ingresso nel canile sanitario, trasferimento dal canile sanitario al rifugio, reimmissione su territorio, affidamento temporaneo o definitivo a terzi, trasferimento a qualsiasi titolo presso altre strutture;
- c. alla trasmissione formale mensile del registro in formato digitale (Excel) di cui al punto precedente a i competenti uffici del Comune di San Giorgio Ionico;
- d. alla predisposizione e all'aggiornamento del registro delle presenze dei visitatori del canile (siano essi facenti parte di Associazioni di Volontariato o cittadini che desiderano accedere al canile al fine di adottare uno o più cani), annotando la data e l'orario di entrata e di uscita a qualunque titolo dei cani;
- e. alla comunicazione su richiesta formulata anche per le vie brevi dell'Amministrazione di ogni evento che riguardi i cani ospitati e il loro numero aggiornato;
- f. alla cura e alla conservazione delle copie delle schede anagrafiche dei cani consegnate dal Servizio Veterinario;
- g. di garantire giornalmente l'esercizio fisico dei cani ricoverati in adeguati spazi;
- h. di consentire le riprese fotografiche e audiovisive dei cani ricoverati per le finalità di cui all'art.9 della L. R. 07.02.2020 n. 2;
- i. di dotarsi di adeguati spazi (box riscaldati e attrezzati) per idoneo ricovero di animali affetti da particolari patologie o che necessitano di particolari condizioni di stabulazione (disabili, ammalati, convalescenti, anziani, cuccioli);
- j. di installare telecamere di video sorveglianza all'interno e all'esterno delle strutture di ricovero;
- k. apporre e aggiornare le targhe in prossimità dei box con gli identificativi dei cani ricoverati;
- l. a garantire la disponibilità di idoneo personale, per almeno 3 (tre) ore al giorno per (per un totale minimo di 21 ore settimanali) tutti giorni della settimana, per consentire la fruibilità della struttura ai privati cittadini e alle Associazioni di Volontariato, salvo l'accesso a quest'ultimi anche oltre l'orario di aperture al pubblico. Gli orari verranno prestabiliti e concordati con i competenti uffici del Comune di San Giorgio Ionico e resi pubblici sul sito istituzionale della struttura e visibili all'ingresso del canile, onde favorire, nei modi e termini di leggi vigenti, gli affidi e le adozioni.
- m. a collaborare con il Servizio Veterinario della Asl, secondo quanto disposto dalla L.R. 7.02.2020 n. 2, nella predisposizione di interventi atti al controllo delle nascite della popolazione canina con mezzi chirurgici (sterilizzazioni);
- n. a collaborare, su richiesta del Servizio Veterinario della Asl, per l'effettuazione del trattamento profilattico per malattie trasmissibili all'uomo (zoonosi) di tutti i cani ricoverati;
- o. organizzare con le associazioni di volontariato protezione animali, secondo le indicazioni dell'Amministrazione Comunale, in collaborazione con i servizi veterinari, almeno due eventi di promozione l'anno per pubblicizzare le iniziative in struttura e incentivare gli affidi e le adozioni, promuovendo campagne di informazione, educazione e sensibilizzazione, rivolte ai proprietari di animali, ai giovani in età scolare e alla cittadinanza, per favorire un corretto rapporto con gli animali, il rispetto della loro vita e del loro habitat, anche al fine di evitarne l'abbandono;
- p. a effettuare un numero congruo di adozioni pari almeno al 20 per cento degli ingressi in canile per ogni anno, supportando a proprio carico le spese relative alle pratiche di adozione dentro e fuori regione; eventuali sanzioni sono applicabili nel non raggiungimento del minimo solo per cause accertate come imputabili;

- q. a dotarsi di un direttore sanitario (medico veterinario iscritto all'ordine o libero professionista iscritto all'ordine), che è responsabile della vigilanza sulle condizioni di salute e benessere, nonché sull'iscrizione in anagrafe e sulla sterilizzazione degli animali presenti; tale medico veterinario con vincolo di reperibilità dovrà garantire tutti gli interventi che dovessero reputarsi necessari per il buono stato di salute degli animali (interventi Extra-LEA) e dovrà provvedere, tra l'altro e a mero titolo esemplificativo:
- all'aggiornamento delle schede cliniche dei cani e alla loro conservazione in apposito archivio visionabile dagli uffici Comunali quando richiesto anche per le vie brevi;
 - all'assistenza sanitaria durante eventuali operazioni di carico di cani dal canile comunale per il loro trasferimento, a qualunque titolo, presso altre strutture;
 - alla redazione di certificati attestanti la buona salute e l'idoneità alla reimmissione su territorio dei cani, anche a semplice richiesta di questo Ente, al fine della reimmissione dei cani sul territorio;
 - alla redazione di un quaderno sanitario predisposto dal gestore ove si tenga memoria di tutte le terapie in atto;
- r. a garantire le operazioni di carico dei cani su mezzi di trasporto appositamente predisposti per il loro trasferimento, momentaneo o definitivo, a qualunque titolo disposto dai competenti uffici del Comune di San Giorgio Ionico in altre strutture;
- s. a provvedere a tutte le analisi necessarie, alle vaccinazioni annuali, alla somministrazione di antiparassitari e alla verminazione, qualora non di competenza del Servizio Veterinario dell'ASL attraverso i LEA;
- t. a garantire la consulenza di un medico veterinario esperto in comportamento (decreto del ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 26 novembre 2009, n. 43271, recante, percorsi formativi per i proprietari dei cani), coadiuvato, eventualmente, da un educatore cinofilo o da figura professionale idonea, presente sul territorio;
- u. alla disinfezione, deblattizzazione, derattizzazione e disinfestazione di tutti gli ambienti del canile, anche a seguito di richiesta dei competenti uffici del Comune di San Giorgio Ionico, trasmettendone idonea documentazione allo stesso Servizio;
- v. alla pulizia giornaliera dei siti di stabulazione e la disinfestazione settimanale degli stessi con specifici prodotti, ed ogni qualvolta sarà ritenuto necessario dal suddetto Servizio Veterinario;
- w. al corretto smaltimento delle carcasse degli animali deceduti nel canile comunale, trasmettendone idonea documentazione ai competenti uffici del Comune di San Giorgio Ionico;
- x. al corretto smaltimento delle deiezioni canine;
- y. alla corretta raccolta differenziata dei rifiuti prodotti;
- z. alla redazione del "Regolamento del Canile sanitario - rifugio" da porre all'approvazione dell'Amministrazione del Comune di San Giorgio Ionico.
2. Competono al gestore nello svolgimento dell'attività di mantenimento dei cani e gestione del canile:
- a. l'affidamento in custodia di cani randagi di qualsiasi taglia presso il canile sanitario e il rifugio;
 - b. il mantenimento in vita degli animali in condizioni igienico-sanitarie ottimali; a tale riguardo eventuali segnalazioni negative da parte del Servizio Veterinario della A.S.L. competente per territorio costituiranno prove di inadempienza;
 - c. la fornitura e la somministrazione dei pasti con alimenti idonei e conformi alle tabelle fornite dal già citato Servizio Veterinario; a tale riguardo eventuali segnalazioni negative costituiranno prove di inadempienza;
 - d. la custodia nel canile-rifugio, previa sterilizzazione a cura del Servizio Veterinario dell'ASL e formale autorizzazione dei competenti uffici del Comune di San Giorgio Ionico, dei cani provenienti dal

- canile sanitario che alla scadenza del termine massimo di 60 (sessanta) giorni dal ricovero, non siano stati oggetto di affidamento o di cessione a terzi o di reimmissione su territorio;
- e. la gestione del personale garantendo la presenza di un numero di addetti, dotati di specifica preparazione, non inferiore a 1 ogni 50 cani, avvalendosi anche di personale volontario di comprovata esperienza munito di copertura assicurativa, ai sensi della Legge n. 117/2017 e relativi decreti di attuazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi eventualmente derivanti dalla medesima attività, di cui verrà trasmessa copia al Comune di San Giorgio Ionico;
3. Sono a carico del gestore, in quanto rientranti nella gestione ordinaria del canile comunale, le spese:
- a. per la fornitura di acqua, gas, energia elettrica;
 - b. per la gestione dell'impianto fognario, nello specifico deve essere eseguita periodicamente la manutenzione provvedendo all'allontanamento dei fanghi e alla pulizia dei pozzetti degrassatori secondo le indicazioni previste dalla normativa vigente;
 - c. per la raccolta dei rifiuti prodotti;
 - d. per il servizio di assistenza veterinaria a mezzo di un professionista abilitato alla professione;
 - e. per l'acquisto di farmaci ed antiparassitari finalizzati ad assicurare lo stato di buona salute dei cani ricoverati;
 - f. per l'acquisto e l'utilizzo di idonei diserbanti, disinfettanti, igienizzanti per l'ambiente;
 - g. per la pulizia quotidiana dei siti-box e per l'igienizzazione e disinfestazione degli stessi, che dovrà avvenire con cadenza almeno quindicinale e, comunque, ogni qualvolta venga ritenuto necessario dai competenti uffici del Comune di San Giorgio Ionico e/o dall'ASL;
 - h. per l'acquisto di tutto il materiale necessario e delle attrezzature occorrenti per la completa e perfetta esecuzione del servizio;
 - i. per la manutenzione ordinaria, il gestore dovrà provvedere, tra l'altro e a mero titolo esemplificativo e non esaustivo nel rispetto degli obblighi vigenti, anche in materia di sicurezza ed igiene del lavoro:
 - per l'impianto d'illuminazione e distribuzione dell'energia elettrica: riparazione e/o sostituzione delle apparecchiature elettriche guaste (lampade di vario genere, interruttori, prese di corrente, ecc.);
 - per l'impianto idrico – sanitario: riparazione delle rubinetterie in conseguenza dell'uso e loro sostituzione, sostituzione di apparecchiature sanitarie, sifoni, cassette di scarico o apparecchiature similari in conseguenza dell'uso, disostruzione di tutti gli elementi che compongono le reti di deflusso nonché loro sostituzione in conseguenza dell'uso;
 - per pareti e soffitti: piccole riparazioni su intonaci ammalorati quando necessario e in conseguenza dell'uso, tinteggiatura e verniciatura periodica delle pareti e dei soffitti quando necessario;
 - per pareti e rivestimenti: riparazioni di pavimenti e rivestimenti ammalorati in conseguenza dell'uso;
 - per recinzioni: riparazione del cancello d'ingresso, del relativo telaio e sostituzione di parti accessorie dello stesso (maniglie, serrature, guide di scorrimento, cardini) in conseguenza dell'uso, riparazione e sostituzione di parte della recinzione danneggiata in conseguenza dell'uso o per eventi dovuti alla tipicità dell'attività svolta, verniciatura di serramenti interni: porte e telai finestre quando necessario e in conseguenza dell'uso;
 - per sistema di video sorveglianza: ripristino delle originarie condizioni, tutte quelle parti dell'impianto che dovessero risultare viziate, sempreché non dipendenti da danni volontari;
 - per neve e ghiaccio: spargimento del sale in caso di ghiaccio e spalatura della neve nelle aree di pertinenza della struttura;

- controllo degli estintori presenti nella struttura;
- verifiche di messa a terra;
- j. per la manutenzione e la cura delle aree a verde e degli spazi aperti dell'intero canile;
- k. per lo smaltimento delle carcasse degli animali deceduti;
- l. per lo smaltimento delle deiezioni canine.

ART. 4 – PROCEDURA DI ACCESSO E MODALITA' INERENTI LA PRATICA DI VOLONTARIATO

Le associazioni di volontariato animaliste, così come identificate all'art. 2 comma 1 lettera n della L.R. 2/2020, presenti sul territorio dovranno comunicare ai competenti uffici del Comune di San Giorgio Ionico e al gestore del canile-rifugio i nominativi dei propri volontari che intendono accedere alla struttura e consegnare copia dei documenti identificativi di ciascuno di essi.

I volontari potranno:

- accedere alla struttura, anche al fine di monitorare il benessere degli animali, negli stessi giorni e orari di cui al precedente art. 3, c. 1, lett. h). Eventuali variazioni negli orari e nei giorni di accesso dovranno essere preventivamente concordate con i competenti uffici del Comune e da esso debitamente autorizzati. Negli orari stabiliti per l'accesso dei volontari della struttura, il gestore del canile dovrà garantire un'adeguata presenza di propri addetti;
- di concerto con i competenti uffici del Comune, i servizi veterinari e con il supporto logistico del gestore promuovere programmi di informazione ed educazione, anche nelle scuole, al rispetto degli animali e alla tutela della loro salute al fine di realizzare un corretto rapporto uomo-animale-ambiente;
- collaborare al prelievo dei cani liberi sul territorio, ai fini della sterilizzazione, eventuale custodia e re-immissione sul territorio, stipulare convenzioni per gli interventi di limitazioni delle nascite, effettuare attività di censimento dei cani ospitati nel canile, anche con l'ausilio di foto che permettano di individuare anche le caratteristiche fisiche di ciascuno di essi, al fine di pubblicare appelli diretti a favorire le adozioni, sul web o attraverso altri media;
- condurre attività di relazione, di gioco e di movimento dei cani ospitati nella struttura, per alleviare lo stress da immobilità e per recuperare la loro fiducia nell'uomo. I volontari potranno, inoltre, avvalersi della collaborazione di educatori cinofili e/o comportamentalisti per interventi sugli animali che, a loro avviso, presentino problematiche relazionali verso l'uomo, verso l'ambiente circostante o verso i propri simili;
- svolgere, previa formale autorizzazione dei competenti uffici del Comune su parere anche per le vie brevi del gestore del canile, all'interno e/o all'esterno della struttura, iniziative volte a sensibilizzare ed incentivare le adozioni, eventualmente anche con la presenza di cani della struttura ritenuti idonei dagli stessi volontari, impegnandosi a sottoscrivere debita dichiarazione di assunzione di responsabilità;
- collaborare ad effettuare operazioni di pulizia e di toelettatura dei cani custoditi nella struttura. È onere delle associazioni dotarsi di idonea assicurazione contro gli infortuni e dotare i volontari dei necessari dispositivi ed attrezzature affinché le attività dagli stessi svolte avvengano in piena sicurezza.

ART. - 5 VIGILANZA, CONTROLLO E VERIFICHE

Ai sensi di Legge, la vigilanza sull'adeguatezza delle strutture e la gestione sanitaria del canile spetta all'Asl di appartenenza riservando ai dipendenti degli uffici comunali di questo Ente la possibilità di verifica senza preavviso nelle ore d'uso.

Le attività previste dal presente capitolato sono sottoposte a verifica e vigilanza da parte degli uffici comunali competenti.

Eventuali irregolarità od omissioni riscontrate verranno comunicate per iscritto all'aggiudicatario, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni.

I controlli svolti e la stessa facoltà di controllo non sollevano l'aggiudicatario dalle proprie responsabilità.

L'aggiudicatario è tenuto a collaborare con il Responsabile del Procedimento anche fornendo i chiarimenti richiesti e la relativa documentazione.

ART. 6 - DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO

Il valore complessivo dell'appalto per il "*SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE SANITARIO E RIFUGIO DEL COMUNE DI SAN GIORGIO IONICO*", è pari ad € 120.851,50 euro oltre IVA al 22%.

Non sono previsti importi per oneri relativi alla sicurezza per rischi da interferenze in quanto lo svolgimento del servizio dovrà essere effettuato in assenza di personale diverso da quello dell'Impresa appaltatrice. L'importo si intende onnicomprensivo di ogni onere posto a carico del gestore.

Il contratto avrà durata di anni 2 (due) a decorrere dalla data del verbale di avvio del servizio rinnovabile per ulteriori anni 2, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche del presente appalto, o alle migliori condizioni che saranno concordate tra le parti. Nel caso in cui la stazione appaltante decida di non esercitare la facoltà di rinnovo contrattuale, all'impresa appaltatrice nulla sarà riconosciuto a qualsiasi titolo e nulla potrà pretendere.

L'amministrazione provvederà a inviare una eventuale proposta di rinnovo entro 1 mese dalla scadenza del contratto e la società aggiudicataria dovrà provvedere a rispondere entro e non oltre 15 giorni.

In caso di mancata risposta, mancato accordo o se ritenuto non conveniente da parte dell'amministrazione, si provvederà ad indire nuova procedura di affidamento del servizio.

L'amministrazione si riserva di prorogare, altresì, unilateralmente (proroga tecnica) il presente appalto per un periodo non superiore a 6 mesi a seguito di comunicazione all'appaltatore nelle more di individuazione di un nuovo contraente.

Ricorrendone i presupposti, sarà dato l'avvio delle prestazioni oggetto del contratto, nelle more della stipulazione dello stesso.

ART. 7 - MODALITA' DI CORRESPONSIONE DEL CORRISPETTIVO

Il servizio reso verrà corrisposto, previo rilascio di "*attestato di regolare esecuzione*" in ragione del numero dei cani effettivamente custoditi, con cadenza mensile posticipata alla presentazione di regolare fattura elettronica alla quale dovrà essere allegato il registro di cui all'art. 3, c. 1, lett. b) del presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

ART. 8 - DISPOSIZIONI SUL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Il concessionario dovrà:

- disporre di organico sufficiente ed idoneo a garantire un ottimo espletamento del servizio;
- rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa e sanitaria previste per i dipendenti e/o volontari dalla vigente normativa.

ART. 9 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'espletamento del servizio di gestione del canile sanitario e dell'annesso rifugio per cani randagi viene svolto in struttura non gestita direttamente dal Comune e pertanto il gestore deve tener conto nel suo

Documento di Valutazione Rischi della circostanza che ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008, trattandosi di appalto di servizio la cui esecuzione non è prevista all'interno dell'Ente committente o all'interno di sedi di altri lavori, forniture e servizi appaltati, ciò esclude pertanto l'Ente committente dalla redazione del D.U.V.R.I. e quindi dal calcolo di spese per la sicurezza imputabili a interferenze, che sono dunque pari a zero.

Il gestore avrà l'obbligo di predisporre il "*Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori*", sottoscritto dal legale rappresentante del gestore. Il Piano dovrà essere redatto sulla base dei fattori di rischio ambientale in conformità a quanto stabilito dal D.lgs. n. 81 del 09.04.2008, contenente anche gli obblighi dei "*lavoratori*" (individuati ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. n.81 del 09/04/2008) al rispetto delle misure indicate dal Piano.

La mancata presentazione del Piano, o la redazione non conforme alle indicazioni fornite sui fattori di rischio ambientale, potrà comportare la revoca immediata dell'affidamento della gestione.

Il gestore deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (D.P.I.) necessari ed opportuni. Il gestore deve emanare le disposizioni e le procedure di sicurezza per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi e vigilare sul rispetto delle stesse da parte degli operatori e degli eventuali soggetti terzi.

I mezzi tecnici impiegati devono essere omologati e muniti dei dispositivi di prevenzione e sicurezza previsti per legge.

Il Comune si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento di quanto sopra indicato. Il gestore dovrà notificare immediatamente al Comune, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle attività.

ART. 10 - CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Ai sensi dell'art. 14 lettera a, della Legge Reg. 2/2020 il Servizio Veterinario della ASL di competenza effettuerà le prescritte ispezioni e la vigilanza in materia, ed in caso di 3 esiti negativi, il Comune potrà in qualsiasi momento disporre la revoca dell'affidamento. L'Amministrazione comunale, con le modalità ed i tempi che riterrà più opportuno, per mezzo dei suoi dipendenti o del Comando di Polizia Locale, può effettuare in qualunque momento sopralluoghi all'interno della struttura al fine di verificare la rispondenza al regolare andamento del servizio, secondo le modalità indicate nel vigente disciplinare e nel rispetto della normativa vigente.

Il gestore, entro 2 (due) giorni dalla data di notifica dell'inadempienza, potrà presentare le proprie deduzioni: in mancanza di queste, l'Amministrazione adotterà i provvedimenti del caso. Nel caso si verificino deficienze ed abusi nell'espletamento del servizio, l'Amministrazione potrà fare eseguire d'ufficio i lavori e quant'altro necessario per il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali, ove il concessionario, espressamente diffidato, non vi ottemperi nel termine stabilito. L'ammontare delle spese per l'esecuzione d'ufficio sarà ritenuta dalle somme dovute all'appaltatore ed all'occorrenza sarà prelevato dalla garanzia definitiva di cui all'art. 17 del presente Capitolato.

ART. 11 - PENALITA'

Qualora si riscontrassero inadempienze imputabili al soggetto aggiudicatario, questo sarà invitato a porvi rimedio entro il termine che sarà indicato dal Comune, nel rispetto delle norme contrattuali e degli obblighi previsti per legge.

Il soggetto privato aggiudicatario delle procedure di affidamento dovrà garantire all'interno della struttura la presenza di volontari di associazioni animaliste di cui all'art. 2 lett. n) ai fini della gestione delle adozioni e degli affidamenti e di un veterinario per l'assistenza sanitaria dei cani custoditi, pena la revoca dell'aggiudicazione entro trenta giorni dall'accertamento dell'inadempimento.

In caso di revoca o risoluzione del contratto in essere, all'aggiudicatario potranno essere addebitate tutte le spese connesse e conseguenti al nuovo affidamento, compresi i maggiori oneri per l'Amministrazione Comunale di San Giorgio Ionico, derivanti da condizioni di affidamento del Servizio più gravose, limitatamente al periodo di naturale efficacia del contratto.

In caso di inadempienze agli obblighi il Responsabile Unico del Procedimento applicherà le sanzioni sotto riportate:

- € 2.000,00 per constatata assenza di personale, e fatte salve le ulteriori determinazioni derivanti da disposizioni di legge e regolamenti
- € 1.000,00 in caso di rilevate carenze della periodica manutenzione ordinaria delle strutture/attrezzature e aree verdi ospitanti i cani; la Ditta appaltatrice ha l'obbligo di eseguire la manutenzione omessa entro i dieci giorni successive alla notifica della sanzione, pena l'intervento dell'Amministrazione che potrà avvalersi per il pagamento di tali opere della garanzia fideiussoria prestata;
- € 500,00 in caso di inadempimento degli "obblighi e prestazioni" di cui all'art. 3 del presente capitolato;
- € 250,00 per ogni altro inadempimento o negligenza non previsti nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale in caso di opposizione da parte della Ditta appaltatrice alle prescrizioni di cui all'articolo 5, il Comune potrà sospendere l'appalto e trattenere precauzionalmente la fideiussoria versata;
- con riferimento al punto l, dell'art. 3 la penale sarà applicata solo per cause accertate come imputabili.

ART. 12 – INADEMPIENZE

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, nei seguenti casi:

- a. grave negligenza o frode nell'esecuzione di obblighi contrattuali;
- b. reiterati esiti negativi delle ispezioni effettuate;
- c. fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta aggiudicataria;
- d. subappalto non autorizzato dai competenti uffici del Comune;
- e. sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- f. sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse.

Nei casi a – b – c – d – e, il Comune tratterà la garanzia definitiva quale penale.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, nei casi sopra riportati, l'appaltatore, oltre alla immediata perdita della garanzia a titolo di penale, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Comune dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Il provvedimento di rescissione del contratto dovrà essere regolarmente notificato all'appaltatore secondo le vigenti disposizioni di legge.

ART. 13 – GARANZIA DEFINITIVA E GARANZIA ASSICURATIVA

Il gestore deve produrre, prima dell'inizio del servizio, regolare garanzia definitiva, determinata ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. 36/2023.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

ART. 14 – ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE E BENI PATRIMONIALI COMUNALI

Assicurazione Responsabilità Civile

È obbligo del prestatore di servizi stipulare specifica polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi, comprensiva della Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCT/O), con esclusivo riferimento al servizio oggetto dell'appalto.

La polizza dovrà garantire il prestatore di servizi di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danni a cose, in dipendenza della responsabilità civile derivante dalle attività oggetto del presente appalto.

La polizza dovrà prevedere un massimale RCT non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro senza limite per periodo assicurativo e dovrà prevedere nel novero dei terzi il Comune di San Giorgio Ionico e i suoi Dipendenti. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza R.C., già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione Comunale con un massimale non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro senza limite per periodo assicurativo. In ogni caso eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza resteranno a totale carico dell'esecutore dei servizi.

Assicurazione beni patrimoniali comunali

L'esecutore dei servizi è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che copra il danneggiamento o la distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso di esecuzione dei servizi ed imputabili alla responsabilità civile dell'esecutore dei servizi. Tale polizza dovrà prevedere:

- Una partita Rischio Locativo "Fabbricato", valorizzata con una somma assicurata pari al costo di ricostruzione a nuovo dei locali in concessione di € 150.000,00;
- Una Partita Contenuto per i "danni da Incendio", valorizzata con una somma assicurata pari al costo di rimpiazzo del Contenuto (Arredamento, merci, macchinari, Beni elettronici e non) di € 100.000,00;
- Una Partita "Ricorso terzi" con un massimale non inferiore ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila) per sinistro/periodo assicurativo;

In ogni caso eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza resteranno a totale carico dell'esecutore dei servizi.

Consegna copie polizze

Copia delle polizze, specifiche, o come appendice alle polizze esistenti, conformi all'originale ai sensi di Legge, dovranno essere consegnate al Responsabile Unico di Procedimento entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione d'aggiudicazione, unitamente alle quietanze di intervenuto pagamento del premio. Queste ultime dovranno essere presentate con le periodicità previste dalle polizze stesse, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio. Tutte le polizze dovranno avere una validità temporale non inferiore alla durata del servizio.

ART. 15 – CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere, relativamente all'osservanza e all'attuazione delle prescrizioni di cui al presente Capitolato, fra l'Amministrazione Comunale e l'aggiudicatario dell'appalto, saranno oggetto di giudizio esclusivo del competente Foro di Taranto.

ART. 16 - DIVIETO DI CESSIONE – SUBAPPALTO

L'Appaltatore, essendo tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni costituenti l'oggetto del presente appalto, non può cedere, neppure parzialmente, il presente contratto, a pena di nullità. È assolutamente vietata, sotto pena di immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento di ogni danno e spesa del Comune, la cessione, anche parziale, del servizio oggetto del presente appalto. In caso di violazione della presente disposizione si provvederà alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria per l'applicazione delle pene previste, salva facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.

ART. 17 - DOMICILIO LEGALE

Agli effetti del contratto di appalto ed ai fini della competenza giudiziaria, l'Impresa eleggerà il proprio domicilio legale in San Giorgio Ionico.

ART. 18 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti il contratto, e conseguenti, anche se non richiamate nel presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, sono a totale carico dell'affidatario del servizio.

ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si informa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) s.m.i., così come modificato dal D. lgs. 101/2018 Codice in materia di protezione dei dati personali, che i dati forniti dall'Impresa, obbligatori per le finalità connesse all'espletamento dell'appalto, sono trattati dall'Amministrazione in conformità alle disposizioni contenute nel suddetto codice.

Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di San Giorgio Ionico.

ART. 20 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'impresa appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.